CAMERA DEI DEPUTATI N. 2530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REBECCHI, CARLI, GRITTA GRAINER, RAFFAELLI, RIZZA, SETTIMI, SITRA

Disciplina dei servizi professionali d'impresa

Presentata il 15 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ripropone la necessità di assicurare un quadro di riferimento legislativo per le attività del cosiddetto « terziario avanzato » anche in considerazione dello sviluppo dei nuovi dispositivi comunitari.

Le industrie ed i servizi professionali e del terziario avanzato possono essere individuati nelle attività o servizi « dell'ingegno e della professionalità », ovvero quelle attività in cui l'apporto umano risulta prevalente e che, quindi, risultano difficilmente automatizzabili o standardizzabili. Tali servizi tendono sempre più a divenire complessi: di qui la necessità di favorirne l'integrazione e l'interdisciplinarietà, l'erogazione in forme sempre più organizzate d'impresa, piuttosto che da parte di singoli professionisti o piccoli studi.

I servizi di terziario avanzato o servizi moderni concorrono alla produzione e diffusione di conoscenze, informazioni, invenzioni e sapere, che possono produrre una maggiore efficienza ed un maggiore sviluppo delle attività economiche e sociali.

Il comparto è oggetto, da tempo, di innumerevoli dibattiti e di una letteratura amplissima. Variabile anche la sua nomenclatura in differenti Paesi: *business service, services marchands aux entreprises,* « servizi professionali d'impresa ». Esistono problemi anche per ciò che si riferisce all'ampiezza delle attività che possono essere comprese nel comparto: per un gruppo di lavoro della Commissione CEE *(Rapport à l'attention du comitè des directeurs gènèraux de l'industrie,* Bruxelles, aprile 1990) devono, ad esempio, essere esclusi i servizi finanziari, i trasporti e la distribuzione.

È in ogni caso evidente che lo sviluppo delle attività di servizio nei Paesi industrializzati è una delle principali modificazioni strutturali degli ultimi decenni. Tale asserzione è sostenuta dalle tendenze tanto degli investimenti quanto degli addetti del comparto. Si ritiene che i servizi di impresa rappresentassero alla fine degli anni ottanta il 6 per cento del PIL ed il 14 per cento del valore aggiunto del settore terziario allargato della CEE.

Se il fenomeno è di crescenti proporzioni, esso presenta una complessità ed una variabilità che ne rendono difficili la rilevazione aggiornata e la catalogazione. Innanzitutto perché una parte dei servizi che consideriamo non sorge *ex novo*, ma per partenogenesi da attività industriali o professionali tradizionali.

Per motivi di efficienza economica le imprese industriali preferiscono acquistare sul mercato taluni servizi specializzati piuttosto che organizzarli al proprio interno. Spesso, anzi, questo provoca la esternalizzazione di servizi (pubblicità, servizi giuridici, fiscali e tributari, ricerca e sviluppo, eccetera), perché in questo modo le imprese industriali accrescono la flessibilità, riducono i costi fissi, concentrano l'interesse sulle attività essenziali, possono incontrare sinergie con esperienze esterne.

D'altra parte non v'è chi non veda che le società di ingegneria come quelle di certificazione dei bilanci o le attività di brockeraggio sono uno sviluppo degli studi professionali tradizionali. Rispetto a questi ultimi sono sostanzialmente due le differenze. La prima consiste nel fatto che assai più agevolmente le società possono dotarsi di strutture poli-funzionali ed integrare specializzazioni affini. La seconda va riferita al fatto che le società si comportano come imprese ed agiscono come tali sul mercato, che è sempre meno locale e sempre più nazionale e sovranazionale.

L'attuazione del Mercato unico europeo, peraltro, ha creato tutte le condizioni che consentono alle società di servizi di altri Paesi della Comunità di portare la loro offerta sul mercato italiano, forti di un'esperienza condotta da anni e di ingenti volumi di risorse e di uomini. È urgente, dunque attrezzarsi anche nel nostro Paese, anche a seguito dell'approvazione della direttiva 92/50/CEE sugli appalti pubblici di servizi del 18 giugno 1992, che regola i rapporti tra la pubblica amministrazione e le società di servizi, recepita con la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per l'anno 1993).

Di fronte alla necessità di adeguarsi agli *standard* europei ed americani si delineano due scuole di pensiero. Una fa capo al principio della « deregolazione »: lasciamo che il mercato, *sua sponte*, decida della sorte di questo particolare giro di attività. Chi ha più filo, tesserà più tela. L'altra scuola ritiene, invece, che si renda necessario un quadro legislativo di riferimento. È a quest'ultima che fa riferimento la presente proposta di legge.

Va, peraltro, ricordato che il comparto è stato espressamente considerato dalla legge n. 317 del 1991 sulle piccole e medie imprese, dalla legge n. 421 del 1991 sul rifinanziamento di interventi in campo economico, dalla legge n. 580 del 1993 sulla riforma delle camere di commercio e da alcune leggi regionali (ad esempio, la n. 15 del 29 marzo 1993 della regione Basilicata).

I presentatori della presente proposta di legge ritengono preferibile seguire la seconda ipotesi, evitando, da un lato, che le società di servizi italiane siano ristrette ad attività di nicchia, dall'altro (pur escludendo di porre nuovi vincoli peraltro in conflitto con la normativa comunitaria), favorendo maggiori dimensioni di scala ed un adeguato livello di dinamismo delle imprese del comparto, alle quali deve essere assicurata una legislazione quadro per lo svolgimento di determinate attività e certezza in ordine ai soggetti legittimati a svolgerle.

Tanto maggiore si rivela detta esigenza, in quanto essa può considerarsi completamento ed integrazione della citata direttiva 92/50/CEE, la quale ha fatto giustizia della discriminante tra persone fisiche e persone giuridiche, dettando precise disposizioni per gli appalti aventi per oggetto alcuni dei servizi professionali di impresa (assicurativi, informatici, ricerche e svi-

luppo, contabilità, ricerca di mercato e sondaggio di opinione, consulenza gestionale ed affini, ingegneria, pubblicitari).

La normativa delineata con la presente proposta di legge viene a sanare un vuoto legislativo particolarmente rilevante in quanto il settore dei servizi professionali d'impresa è chiamato a contribuire in misura sempre più elevata ai problemi dell'ammodernamento, dell'efficienza, della crescita economica del Paese nel contesto europeo, oltre che dell'occupazione.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge.

L'articolo 2 delinea i settori di attività rientranti nella definizione di servizi professionali d'impresa, uniformandoli alle voci di cui all'allegato 1/a della citata direttiva 92/50/CEE e conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di produrre una descrizione più dettagliata delle varie attività.

L'articolo 3 istituisce il registro delle imprese per le attività disciplinate dalla legge, tenuto presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che ne effettua l'aggiornamento, al quale sono obbligati ad iscriversi i soggetti che intendano esercitare le attività disciplinate dalla legge stessa. Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, integri l'elenco dei settori di attività con l'istituzione di nuove attività professionali.

L'articolo 4 detta i requisiti per l'iscrizione nel registro.

L'articolo 5 disciplina le procedure per l'iscrizione nel registro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica alle attività dei servizi e della produzione di beni ad alto contenuto professionale esercitate in forme d'impresa, non altrimenti disciplinate da leggi speciali.

2. Ai fini della presente legge, per settore dei servizi professionali d'impresa si intende il comparto di attività economica caratterizzato dall'elevato contenuto intellettuale, professionale e tecnologico dei servizi integrati e delle produzioni di beni forniti a terzi.

ART. 2.

(Servizi professionali d'impresa).

1. Il settore dei servizi professionali d'impresa di cui all'articolo 1 comprende i seguenti campi di attività:

a) consulenza finanziaria ed assicurativa;

b) servizi informatici ed affini;

c) servizi di ricerca e sviluppo per conto terzi;

d) contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

e) ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica;

f) servizi di consulenza gestionale ed affini;

g) servizi pubblicitari e di comunicazione;

h) servizi attinenti all'ingegneria anche integrata ed all'architettura, di consu-

lenza tecnica e scientifica, di sperimentazione tecnica e di analisi;

i) servizi di collocamento e reperimento di personale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per materia, emana con propri decreti le disposizioni contenenti l'elenco e la descrizione delle attività di cui al comma 1.

ART. 3.

(Istituzione del registro).

1. È istituito il registro delle imprese per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato « registro », avente carattere informativo sulla natura aziendale dei prestatori di servizi. Il registro è tenuto presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che ne cura l'aggiornamento.

2. Ha l'obbligo di iscrizione nel registro chiunque eserciti od intenda esercitare le attività di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle associazioni professionali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, l'elenco dei settori di attività di cui all'articolo 2, comma 1, può essere integrato con l'istituzione di nuove attività professionali.

ART. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro).

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, è subordinato all'iscrizione nel registro del titolare di impresa individuale o, in caso di società, del legale rappresentante, nonché all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro l'impresa richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) i titolari dell'impresa o, nel caso di società, il legale rappresentante ed i dirigenti dell'impresa devono rispondere a criteri di qualificazione professionale, comprovando di aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione media di secondo grado od, in alternativa, di svolgere attività professionale nel campo indicato;

b) l'oggetto dell'attività dell'impresa deve essere chiaramente definito e conforme ai decreti di cui all'articolo 2, comma 2, e deve essere comprovato da certificazione rilasciata da un committente pubblico o da un'azienda privata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b);*

c) le società semplici devono osservare le disposizioni previste, in ordine alla *pubblicità dell'atto costitutivo, dall'articolo* 2296 del codice civile;

d) i titolari dell'impresa o, nel caso di società, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, devono soddisfare i criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

3. Il legale rappresentante della società di cui al comma 1 può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel registro.

4. Le società costituite all'estero ed operanti in Italia possono essere iscritte nel registro purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

ART. 5.

(Domanda di iscrizione nel registro).

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti della società devono inviare la relativa comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente della provin-

cia di residenza o di quella della sede legale, che procede d'ufficio all'iscrizione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione, comprovante il possesso dei requisiti prescritti all'articolo 4, comma 2:

a) titolo di studio;

b) certificazione rilasciata da un committente pubblico o da un'azienda privata con fatturato non inferiore a 10 miliardi di lire annuo, concernente l'attività svolta per il committente o per l'azienda dall'impresa interessata, ed i risultati conseguiti;

c) certificazione relativa alla struttura delle risorse finanziarie, umane, tecnologiche, economico-commerciali, dell'impresa richiedente.

3. All'atto dell'invio della comunicazione di cui al comma 1 il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483 del codice penale.

4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, può essere provato dall'interessato con una dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. In assenza di risposta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, la richiesta di iscrizione si considera accolta.

6. L'iscrizione al registro ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere effettuata per più tipi di attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1.

7. I provvedimenti che negano l'iscrizione al registro devono essere motivati e notificati alle imprese interessate. Contro di essi le società possono ricorrere davanti alla magistratura amministrativa.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2530
Lire 500